



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Decreto n. 2174

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università;
- VISTA la Legge 09/05/1989, n.168;
- VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011;
- VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018, con cui è stato riformulato il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato";
- VISTA la sentenza n. 78 del 9/4/2019 della Corte Costituzionale, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la nota MIUR, prot. n. 990 del 18.04.2019, concernete: "*Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità*";
- VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 29/04/2019, alla luce della suddetta sentenza n. 78/2019 e della succitata nota MIUR n. 990/2019, in merito alla modifica del "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato" di cui al D.R. n. 2535 del 2/08/2019;
- RITENUTO pertanto di dover modificare il predetto Regolamento ed in particolare il comma 1 dell'art. 4, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 2 dell'art. 7;

DECRETA

Per quanto in premessa il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato" di cui al D.R. n. 2535 del 02/08/2018 è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 30/04/2019

**Per IL RETTORE  
F.to Giuseppe PIRLO**

## REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

### Art. 1

#### *Finalità*

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato.

I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

### Art. 2

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
2. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento possono essere finanziati con:
  - a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell'ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
  - b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I contratti dovranno gravare sulle seguenti fonti di finanziamento:
    - 1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella Convenzione, attestante la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale e/o settore scientifico disciplinare, l'eventuale programma di ricerca, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento, nonché, in caso di versamento pluriennale e rateizzato, per i soli soggetti finanziatori privati la garanzia a copertura del finanziamento, come disciplinata da apposito regolamento;
    - 2) Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili;
    - 3) Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di bilancio e in particolare se al 31/12 dell'anno precedente l'Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, potrà gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio dell'Università. A tal fine, le relative risorse devono essere previamente versate in un fondo unico appositamente costituito nello stesso bilancio.
  - c) Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del Consiglio di Amministrazione, che autorizza l'impegno delle somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il relativo importo a copertura totale dell'intera durata del contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o prorogati.

**Art. 3***Tipologie contrattuali, durata e proroga*

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si intende interamente richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, l'eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che hanno richiesto l'originario contratto agli organi collegiali competenti dell'Ateneo **nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del contratto**, acquisito il consenso dell'interessato.  
L'adeguatezza dell'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto per cui è proposta la proroga è valutata, da un'apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato.  
La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della struttura proponente, è composta da tre docenti appartenenti al settore concorsuale relativo al contratto di cui almeno due professori. Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati è il responsabile del progetto. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
  - b) contratti triennali stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è così determinato:
  - ✓ regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale; il monte orario rimanente distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;
  - ✓ regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art.4***Procedure per l'indizione delle selezioni*

1. Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori.
- 1-*bis* **Non possono presentare la candidatura ai bandi di concorso per l'assegnazione dei predetti contratti coloro che abbiano esercitato il diritto di voto nelle delibere di relativa istituzione.**
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai ricercatori a tempo determinato.
3. Le proposte devono contenere l'indicazione di:
  - 1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale proroga ove si tratti di contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
  - 2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;

- 3) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - 4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in conformità con quanto dispone il successivo art. 6;
  - 5) sede di servizio;
  - 6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del posto;
  - 7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed erariale previsto;
  - 8) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua straniera;
  - 9) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
- 10) l'indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100
4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stabilito in 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di indizione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 5**

#### *Procedura di selezione*

1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione della procedura selettiva che viene pubblicato sull'Albo online dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali. L' avviso di indizione del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.  
Il bando deve specificare:
  - 1) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - 2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto dispone il seguente art. 6;
  - 3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
  - 4) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
  - 5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la conoscenza;
  - 6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
  - 7) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa.
3. La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il versamento, pena l'esclusione, di un Contributo non rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 6**

#### *Requisiti di partecipazione*

- 1.1 requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni per ricercatori a tempo determinato di cui al precedente art.3 comma 1, sono i seguenti.
- per i ricercatori di cui alla lettera a): possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.
  - per i ricercatori di cui alla lettera b) in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica, nonché di uno dei seguenti requisiti:
    - a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;

- b) avere conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero di aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui dell'art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui all'art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell'art.4 della legge 30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a concorso, superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui alla normativa vigente.

**Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento:**

- della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico, ovvero nelle fasi successive:
- della proposta di nomina della commissione valutatrice,
- della proposta di chiamata,

**abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.**

## Art. 7

### *Commissione valutatrice*

1. La Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio della Struttura proponente. Di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e almeno due non appartenenti ai ruoli di Ateneo. Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati è, di norma, il responsabile del progetto.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della valutazione. Gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia. La composizione della Commissione deve garantire un adeguato equilibrio di genere. Non possono far parte della Commissione valutatrice coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i componenti la Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori, ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica richiesta.
- 2- *bis* Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, i componenti di cui al comma 2 non devono essere incardinati nel Dipartimento che effettua la chiamata.  
Tali componenti sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori, ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica richiesta.
3. La nomina della Commissione è resa nota mediante pubblicazione all'Albo online di questo Ateneo e sul sito della U.O. Procedure concorsuali.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di cinque giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.  
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sessanta (60) giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di trenta (30) giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
7. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure finanziate con fondi di cui all'art. 2, lettere b). Negli altri casi gli oneri sono a carico dell'Ateneo.
8. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già designato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il Direttore a convocare, senza indugio, l'organo per la designazione.

#### **Art. 8**

##### *Modalità di espletamento delle selezioni*

1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La Commissione:
  - a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
  - b) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione valuta i candidati comparativamente più meritevoli e ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, un numero di candidati in misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. L'ammissione avviene formulando motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri con decreto n. 243 del 25 maggio 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - c) l'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati sul sito della U.O. Procedure concorsuali.
  - d) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal citato decreto ministeriale.  
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è così ripartito:
    - titoli fino ad un massimo di punti 40
    - pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 60.Fermo restando quanto stabilito in relazione al punteggio minimo dal precedente art. 4, comma 3, n. 10.
3. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

4. La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.

Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito della U.O. Procedure concorsuali.

5. All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il vincitore e redige una graduatoria di merito, tenendo conto del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria medesima.

### **Art. 9**

#### *Accertamento della regolarità degli atti*

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
2. Il Rettore decreta la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione; il provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo online di questo Ateneo e sul sito della U.O. Procedure concorsuali. Per l'accertamento della regolarità formale degli atti, il Rettore può avvalersi di una commissione istruttoria.
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla chiamata del vincitore.

### **Art. 10**

#### *Proposta di chiamata*

Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11**

#### *Contratto di lavoro*

1. L'assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell'art. 10 avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:
  - a. la tipologia contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
  - b. l'individuazione delle attività oggetto della prestazione e delle relative modalità di svolgimento
  - c. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
  - d. la sede di servizio;
  - e. il regime di impegno a tempo pieno o definito;
  - f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 13;
  - g. l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Struttura di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
  - h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Rettore.

### **Art. 12**

#### *Modalità di svolgimento delle attività*

1. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere annotata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.
2. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.  
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011.

### **Art. 13**

#### *Trattamento economico e stato giuridico*

1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), secondo il regime di impegno.
  2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.
- A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
- ✓ 115% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00);
  - ✓ 130% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00).
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
  4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.

### **Art.14**

#### *Incompatibilità*

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono incompatibili:
  - ✓ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - ✓ con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - ✓ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
  - ✓ con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; per tutto il periodo di durata del contratto, tale personale è collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dall'ordinamento di appartenenza.
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.



4. L'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010.

#### **Art. 15**

##### *Risoluzione del contratto e modalità di recesso*

1. La risoluzione del contratto è determinata:
  - ✓ dalla scadenza del termine;
  - ✓ dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
  - ✓ da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto.
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione.

#### **Art. 16**

##### *Norme transitorie e finali*

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo all'affissione nell'albo *on line*.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.